

Oggetto: verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci del Gruppo Micologico di Ronchi dei Legionari.

Il giorno dieci del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 17,30, nella sala dedicata a monsignor Mario Virgulin, presso il Circolo Acli di Ronchi dei Legionari in via San Lorenzo nr.3, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul sotto specificato ordine del giorno:

“Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 allo scopo di poter diventare un'Associazione di Promozione Sociale”.

Sono presenti personalmente nr.15 soci con nr.27 deleghe per un totale di rappresentanza di nr.42 soci aventi diritto al voto.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il sig. Francesco ALESSANDRINI e Segretario la Sig.ra Romana ROMAN.

Il Presidente dell'Assemblea Sig. Francesco ALESSANDRINI constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea Straordinaria dei soci del Gruppo Micologico di Ronchi dei Legionari validamente costituita e rende edotti i presenti della questione all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Associazione Sig. Elvio D'ORLANDO illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Di seguito il Presidente dell'Associazione spiega per ogni articolo dello Statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo per poter diventare un'Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea accerta che sono favorevoli soci nr.42; contrari nessuno; astenuti nessuno, dichiara approvato il nuovo Statuto (allegato al verbale).

L'Assemblea da mandato al Presidente dell'Associazione di:

- Provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto;
- Comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna;
- Richiedere l'iscrizione dell'Associazione nella sezione “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE” del RUNTS.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dell'Assemblea scioglie la seduta alle ore 18,45 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Romana Roman



Il Presidente

Francesco Alessandrini

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 19 DIC 2022
AL N. 785 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro 600,00 (seicento/00)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega di

Alessandro Anzani
Ufficio Latessa





IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lido Bonifacio Lazzari

STATUTO



Art.1 (Denominazione - Sede)

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 l'Associazione di Promozione Sociale, denominata "GRUPPO MICOLOGICO A.P.S." di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come "Associazione" con sede legale in Ronchi dei Legionari, via San Lorenzo n.3. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3.

Art. 2 (Scopo - Finalità - Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, C.T.S., avvalendosi in maniera prevalente dell'impegno dei propri associati in forma volontaria:

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, essa ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale quello di effettuare attività di studio e ricerca nonché di divulgazione, promozione, formazione e solidarietà nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.

L'Associazione altresì promuove e realizza azioni finalizzate al rispetto degli ecosistemi naturali, alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità, dell'habitat e delle aree protette.

Per il raggiungimento degli scopi sociali si prefigge di:

a) Promuovere la cultura ecologica e la salvaguardia del patrimonio ambientale, intese sia come conoscenza delle problematiche, sia come sviluppo dei comportamenti relativi.

b) Diffondere e rafforzare le conoscenze micologiche, botaniche ed ecologiche dei soci, della popolazione scolastica e più in generale della cittadinanza attraverso:

- L'organizzazione di conferenze e incontri pubblici;
- La realizzazione di mostre, pubblicazioni, riviste, strumenti multimediali e siti web;
- La raccolta del materiale scientifico, didattico ed illustrativo atto al migliore apprendimento e approfondimento della materia;
- La creazione di un laboratorio scientifico e di una biblioteca a disposizione dei soci;
- L'organizzazione di escursioni didattiche per quanti, anche a livello di utilizzazione del tempo libero, desiderano dedicarsi alla raccolta e allo studio dei funghi e delle piante anche a fini alimentari.

c) Promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della micologia mediante:

- L'istituzione di corsi teorici e pratici in funzione della raccolta di specie fungine, della loro identificazione (commestibili o meno) e della prevenzione da intossicazioni alimentari;
- L'analisi e la divulgazione delle normative regionali.

d) Promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della botanica mediante:

- Lo svolgimento di iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio botanico in generale e al riconoscimento, tutela e utilizzo delle piante spontanee, in particolare di quelle alimentari e curative;
- L'istituzione di corsi teorici e pratici in funzione della raccolta di erbe eduli;
- Escursioni per la raccolta, l'identificazione e lo studio di erbe eduli spontanee;
- La diffusione e il recupero di tradizioni gastronomiche legate alle piante e ai territori di riferimento.

e) L'organizzazione di escursioni naturalistiche;

f) L'organizzazione di manifestazioni, gite, raduni e viaggi di carattere generale;

g) L'organizzazione di eventi conviviali riservati ai soci;

h) Collaborare con Associazioni che perseguano le medesime finalità;

i) L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Organizzazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato soltanto da un'Assemblea straordinaria a norma del successivo Art.24 del presente Statuto.

Art. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa e che desiderino partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della maggiore età i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Chiunque intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta compilando un modulo che dovrà contenere:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Dichiarazione ad impegnarsi a perseguire i fini sociali e conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- Dichiarazione con cui autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione inerenti l'attività associativa e la trasmissione di questi ai fini assicurativi e di associazione ai vari livelli;
- Dichiarazione con la quale autorizza il Consiglio Direttivo dell'Associazione ad effettuare ed a divulgare, ai soli scopi associativi, fotografie e video che riprendano la sua persona durante le attività sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare il rigetto della richiesta di ammissione e comunicarlo all'interessato.



Qualora la richiesta di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio e il recapito telefonico degli associati sono quelli risultanti dal registro dei soci comunicati dall'associato all'atto della richiesta d'iscrizione. Qualsiasi variazione dei dati degli associati deve essere comunicata all'Associazione e ha effetto dopo quindici giorni dalla ricezione.

La richiesta di ammissione a socio presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.5 (soci)

I soci si distinguono in:

- **Ordinari:** sono coloro che versano la normale quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- **Benemeriti:** sono coloro che hanno reso particolari servizi all'Associazione, favorendone significativamente l'attività e le finalità.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali; per i soci minori degli anni 18, vale quanto previsto al precedente art. 4.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

La nomina a socio benemerito dovrà avvenire per approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di un membro dello stesso Consiglio.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6 (Diritti dei soci)

Tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative, possono:

- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- Far uso del materiale didattico in dotazione all'Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o di persona dallo stesso delegata;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività in favore dell'Associazione;
- Avere l'appoggio e l'assistenza dell'Associazione nel conseguimento delle finalità sociali;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e dei registri sociali a norma del successivo art. 18;

- Partecipare con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie facendosi eventualmente rappresentare da altri soci;
- Candidarsi per l'elezione agli organi sociali;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Recedere in qualsiasi momento.

Art.7 (Doveri dei soci)

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi.

I soci sono altresì tenuti a:

- Partecipare alle Assemblee indette;
- Collaborare per la realizzazione dei fini associativi di cui all'art.2 del presente Statuto;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Mantenere una condotta irreprensibile nei rapporti con l'Associazione, con gli altri soci, con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- Improntare la propria condotta al costante rispetto della natura nonché alla protezione e alla salvaguardia degli ecosistemi;
- Versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso si verifica in forma automatica quando il socio non rinnova l'iscrizione entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo oppure a domanda dell'interessato.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei confronti dell'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento interno e nelle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- Che svolga attività in concorrenza o in contrasto con quelle dell'Associazione;
- Che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

In merito delibera l'Assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La decadenza dalla qualifica di socio fa decadere anche l'eventuale carica rivestita nell'ambito dell'Associazione e qualsiasi altro incarico ricevuto.

Nessun diritto né rimborso può essere vantato dai soci receduti, esclusi o dagli eredi dei soci deceduti.

La qualifica di socio benemerito può essere revocata, su proposta di qualsiasi socio, con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

Art.9 (Organi Sociali)

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo (eventuale);
- Il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (eventuale).

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono reiterabili.

I soci candidati alle cariche elettive devono far pervenire per iscritto la propria candidatura alla Segreteria dell'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Ogni socio non si può candidare nella stessa Assemblea per più di una carica elettiva.

Art.10 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il mese di aprile, o comunque ogni volta che almeno 1/10 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa ne faccia espressa richiesta, tale adempimento deve essere formalizzato dal Presidente che si occupa della contestuale comunicazione ai soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta ai soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Verrà pubblicata all'albo della sede dell'Associazione e spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal registro degli associati.

L'Assemblea deve aver luogo in un luogo idoneo.

La comunicazione ai soci può essere alternativamente trasmessa con qualsiasi mezzo ovvero a mezzo lettera, e-mail, pec, WhatsApp, sms o fax.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio delegato può portare 2 (due) deleghe.

Per poter esprimere il proprio voto il socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Il socio non in regola non può né delegare altro socio né essere da lui delegato.

Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono



assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto. Non è ammesso l'intervento all'Assemblea ovvero l'espressione del voto per corrispondenza.

Prima di iniziare i lavori i convenuti nominano un Presidente ed un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea non può essere il Presidente dell'Associazione e può essere nominato tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea presiede la riunione, dando la parola ai convenuti. Segue l'ordine del giorno e pone a votazione tutti i punti in discussione. Il Segretario redige il verbale contenente tutte le deliberazioni adottate dall'Organo collegiale che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dallo stesso Segretario ed inserito nell'apposito Libro.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Approvare la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta nell'anno sociale;
- Approvare il bilancio consuntivo;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Approvare il programma delle attività sociali;
- Deliberare su qualsiasi altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione nuovi programmi di attività, iniziative nonché quanto possa essere ritenuto valido strumento per il conseguimento dei fini sociali;
- Deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- Eleggere alla scadenza gli Organi sociali e, ove ne ricorrano le condizioni, revocare gli stessi;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea ed ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Esso è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra coloro che, candidandosi, s'impegnano ad attuare le iniziative e le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo eletto viene convocato per la prima seduta a cura del membro più votato, in caso di parità dal membro con anzianità sociale maggiore, entro 15 (quindici) giorni, per l'elezione al suo interno del **Presidente**, del **Vice Presidente**, del **Tesoriere** e del **Segretario**.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Entro il mese di febbraio redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- Elabora il programma di attività sociale dell'anno sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Informa i soci, con qualsiasi mezzo, di tutte le attività in programma. Le stesse saranno pubblicate all'albo della sede dell'Associazione;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Delibera le quote associative annuali, le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento;
- Stabilisce i criteri di rimborso agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- Convoca le Assemblee dei soci;
- Stabilisce, su proposta del Presidente, l'ordine del giorno delle Assemblee;

- Delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi soci e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- Delibera la proposta di esclusione dall'Associazione di soci nei casi previsti dall'Art.8;
- Delibera sul conferimento della qualifica di soci benemeriti su proposta del Presidente o di ciascun membro del Consiglio Direttivo e sulla richiesta di eventuale revoca;
- Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- Cura la tenuta dei Libri sociali di propria spettanza;
- Elabora, in caso di necessità, integrazioni e/o modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese in date programmate, senza obbligo di convocazione.

Può essere altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio Direttivo. In questi casi le convocazioni vengono diramate mediante comunicazioni scritte o verbali da effettuarsi con ogni mezzo possibile, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o comunque per sei riunioni dello stesso Consiglio nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti.



Il Segretario redige un verbale sintetico ad ogni seduta del Consiglio Direttivo. Esso dovrà contenere il nominativo dei presenti, le delibere adottate e l'esito delle votazioni avvenute; verrà inserito nell'apposito Libro e resterà a disposizione dei soci dell'Associazione. Il verbale dovrà essere firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario che ha redatto l'atto.

Nel caso in cui uno o più Amministratori rinuncino alla carica o cessino comunque dall'incarico, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

In caso di dimissioni di almeno 4 (quattro) membri il Consiglio Direttivo decade ma rimane in carica, per la gestione provvisoria dell'Associazione e per l'indizione di nuove elezioni. Entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea generale dei soci ed indire le nuove elezioni.

Art.12 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Dirige e coordina le attività del Consiglio Direttivo e può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo procedendo alla loro ratifica nella prima riunione utile.

- S'impegna a sostenere l'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
- Esercita il potere di firma degli atti legali e dei rapporti istituzionali;
- Dirime ogni vertenza che possa insorgere tra i consiglieri e tra i soci;
- Redige la relazione riguardante l'attività svolta nell'anno sociale da presentare all'Assemblea ordinaria.

Alla scadenza del mandato il Presidente e il Consiglio Direttivo sono tenuti a lasciare l'Ufficio consegnando gli atti dell'Associazione al nuovo Presidente subentrante nel più breve tempo possibile.

Art.13 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è incaricato delle funzioni vicarie che comportano la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art.14 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, inoltre:

- E' responsabile della cassa contante e della contabilità generale;
- Provvede alla registrazione delle contribuzioni dei soci;
- Effettua i pagamenti dopo aver accertato l'ammissibilità degli stessi in relazione alle disposizioni vigenti;
- Custodisce ed aggiorna i registri di cassa, dell'inventario dei beni mobili e immobili e dei bilanci consuntivi e preventivi;
- Predispose i rendiconti consuntivi e preventivi;
- Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà cura del Tesoriere rendicontare dettagliatamente la situazione finanziaria, anche eventualmente con l'esibizione dei registri contabili, se richiesti.

Art.15 (Segretario)

Il segretario ha il compito di tenere ordinati ed aggiornati gli archivi dell'Associazione, inoltre:

- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Aggiorna i registri sociali previsti dall'Art.18 del presente Statuto;
- Gestisce la corrispondenza in arrivo e in partenza;
- Cura l'archiviazione finale degli atti.

Art.16 (Organo di Controllo - Eventuale)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo:

- A) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- D) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito



registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

Art.17 (Revisore Legale dei Conti - Eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.18 (Registri sociali)

L'Associazione deve tenere in sede i seguenti registri obbligatori:

- A) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- C) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- D) Nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- E) Il registro dei volontari, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i registri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, senza motivazioni particolari.

Entro trenta giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo deve consentire la visione dei documenti al richiedente. Sono esclusi i documenti tutelati dalla normativa sulla privacy. Per i verbali del Consiglio Direttivo o per i verbali di altri Organi associativi, che possono contenere osservazioni personali o analisi su fatti occorsi, il richiedente potrà visionare un estratto di tali verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione.

Il socio potrà visionare tali documenti o estratti, senza poterli trattenere o farne copia, anche fotografica. Tale diritto è esteso anche all'Assemblea dei soci.

Art.19 (Quote sociali)

Ogni anno i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa.

Le quote associative ed il termine entro il quale le stesse dovranno essere versate da ogni socio, pena esclusione automatica dall'Associazione, saranno comunicate dal

Consiglio Direttivo ai soci con qualsiasi mezzo e comunque pubblicate all'albo della sede dell'Associazione valendo tale comunicazione ad ogni effetto per tutti i soci. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art.20 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

L'Associazione potrà rimborsare ai soci le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento interno e tenendo conto anche di quanto disposto dal successivo art.21.

Art.21 (Volontari)

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 22 (Finanziamento - Patrimonio - Amministrazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote d'iscrizione e quote associative dei soci;
- Proventi ed utili ricavati da manifestazioni, gite ed altre attività sociali;
- Contributi una tantum dei soci che potranno essere richiesti in relazione a particolari necessità;

- Contributi di Enti e Istituzioni pubbliche;
- Contributi concessi da privati, donazioni e lasciti;
- Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà il cui elenco è custodito ed aggiornato dal Tesoriere.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Atto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 (Anno sociale e bilancio di esercizio)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

Il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art.24 (Scioglimento - Trasformazione - Fusione - Scissione)

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.

Art.25 (Regolamento e norme di Legge)

Il presente Statuto viene integrato da un Regolamento interno la cui stesura o modifica è demandata al Consiglio Direttivo.

Il Regolamento interno, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, contiene tutte le procedure e regole organizzative, gestionali e amministrative dell'Associazione che devono essere conosciute, applicate e rispettate da tutti i soci. In caso di contrasto tra le norme dello Statuto e le disposizioni previste dal Regolamento, le prime prevalgono sulle seconde.

Art.26 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile e dalle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili in materia di associazioni.

